

Sono svariate le modalità tecniche per imbastire joint-ventures o nuove imprese

Come realizzare l'investimento in Cina

Struttura societaria e operativa del progetto di investimento

I più adeguati veicoli societari per mezzo dei quali costituire una società di diritto cinese con investitore estero sono principalmente due:

- la EJV¹ (“*equity joint venture*” - art. 1 Jvc Law), dove almeno un socio deve essere soggetto giuridico cinese, anche se di minoranza, che partecipa comunque alle delibere straordinarie della società (a responsabilità limitata);

- la Wofe² (“*wholly foreign owned enterprise*” o società a intero capitale straniero – artt. 1 e 2, Wofe Law, art. 18 Wofe Rules), dove il socio o i soci sono tutti investitori stranieri e dove il socio di maggioranza ha il controllo assoluto della società (a responsabilità limitata).

La EJV ha rappresentato il primo veicolo societario (introdotto con legge del 1979 da parte del Congresso

**di Andrea Zaglio e
Matteo Piccinali**

Popolare Cinese) per mezzo del quale attuare un investimento in Cina da parte di un imprenditore straniero, sebbene per un certo periodo di tempo la partecipazione societaria riservata al socio straniero non potesse garantire a quest'ultimo il controllo della società partecipata (oggi è invece previsto che tale partecipazione non sia comunque inferiore al 25% del capitale sociale).


Nel 1986 è stata promulgata la legge sulle società ad intero capitale straniero, per mezzo della quale l'investitore estero è stato posto in condizione di poter costituire una società a responsabilità limitata di diritto cinese dallo stesso investitore controllabile al 100% senza ingerenza alcuna da parte di soci cinesi.

Peraltro, ancora oggi, una serie di ragioni possono convincere l'imprenditore italiano circa la necessità – o l'opportunità – di ricorrere ad un partner cinese; vuoi in considerazione dell'esperienza da questi maturata sul mercato locale, della conoscenza di canali distributivi capillari, della rete di contatti personali presso le autorità.

Pertanto, qualora l'investitore italiano che abbia optato per la costituzione di una *Wofe*, ritenga comunque necessario poter operare commercialmente nel mercato cinese con il concorso di un *partner* locale, quest'ultimo potrà sempre essere coinvolto come socio

¹ Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle Società Compartecipate Sino-Straniere, emanata alla Seconda Sessione del Quinto Congresso Popolare Nazionale il 1° luglio 1979, e modificata alla Terza Sessione del Settimo Congresso Popolare Nazionale del 4 aprile 1990, qui di seguito indicata come “Jvc Law”.

² Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle Società ad Intero Capitale Straniero, adottata alla Quarta Sessione del Sesto Congresso Popolare Nazionale del 12 aprile 1986, e modificata alla Diciottesima Sessione del Comitato Direttivo del Nono Congresso Popolare Nazionale il 31 ottobre 2000, qui di seguito indicata come “Wofe Law”; Regolamento di attuazione della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle Società ad Intero Capitale Straniero, approvato dal Concilio di Stato il 28 ottobre 1990 e modificato il 12 aprile 2001, qui di seguito “Wofe Rules”.



nell'ambito di una società "filtro" a responsabilità limitata (potrà essere una Srl italiana, se il socio cinese è ivi residente oppure è socio di società UE, o altra società *off-shore*, come ad esempio in Hong Kong, seppure questa sia oggi inserita nella "black list" fiscale), di cui il socio italiano si assicuri in ogni caso il controllo societario.

In tal modo, sarà la società partecipata a fungere, quale "investitore straniero", da socio unico della società cinese a intero capitale straniero. Ponendo l'attenzione sulla normativa in materia di Wofe (che in gran parte ricalca quella prevista per la costituzione della EJV), vediamo che essa non prevede un ammontare minimo del capitale sociale ma si limita a richiedere che esso sia "appropriato rispetto alle dimensioni ed all'oggetto dell'operazione e della produzione" (art. 20 Wofe Rules).

La legge cinese sulle società (cd. Company Law³), applicabile in via residuale anche alla società a capitale straniero, prevede vari limiti minimi di capitale sociale (RMB 100.000, 300.000 per società di servizi e commerciali, nonché RMB 500.000 per le società produttive – art. 23 Company Law).

Peraltro, di regola la società a capitale straniero potrà incontrare minori ostacoli durante la procedura di approvazione avanti all'autorità governativa competente se proposta con capitale sociale di almeno USD 100.000, ferma comunque la necessità di verificare di volta in volta la normativa provinciale o municipale applicabile al caso di specie in relazione alla politica locale di disciplina dell'investimento (disciplina che può effettivamente variare - generalmente in modo favorevole per lo straniero - tenuto conto della città, della provincia o del distretto industriale in cui la società venga collocata).

La contribuzione di capitale nella società cinese può avvenire in un'unica soluzione oppure in più fasi. In tal



Andrea Zaglio



Matteo Piccinini

caso, la legge prevede che dopo una prima contribuzione pari almeno al 15% del capitale, da versare entro tre mesi dal rilascio della *business license*, l'investitore è tenuto a rispettare determinate scadenze che variano da un minimo di un anno (dal rilascio della *business license*), nel caso di capitale registrato non superiore a US\$ 500.000,00, ad un massimo di tre anni, nel caso di capitale registrato fino a US\$ 10.000.000,00 (art. 30, *Detailed Implementing Rules on Wofe*).

L'investitore può contribuire al capitale sociale tanto con somme di danaro che con beni mobili o immobili, diritti di proprietà industriale, tecnologia (know how) e diritti d'uso del terreno (artt. 25 e ss., *Detailed Implementing Rules on Wofe*).

Le contribuzioni in danaro possono avvenire sia in RMB sia in valuta straniera, qualora si tema il rischio svalutazione della moneta locale, mentre i macchinari e gli altri eventuali materiali contribuiti dall'investitore devono essere indispensabili per la produzione della società (artt. 25 e 26, *Detailed Implementing Rules on Wofe*).

Per quanto concerne le contribuzioni in tecnologia, il valore di quest'ultima non può essere comunque superiore al 20% del capitale sociale (art. 27, *Detailed Implementing Rules on Wofe*).

In merito alla procedura di approvazione per la costituzione di una wofe (del resto equivalente alla procedura prevista per la costituzione di una EJV), la relativa domanda deve essere inoltrata all'ufficio competente per territorio, diramazione del Ministero del Commercio, il quale dispone di un termine di 90 giorni per pronunciarsi in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta di progetto di investimento (art. 6 *Wofe Law*).

Entro i 30 giorni successivi all'approvazione del progetto d'investimento, è necessario ottenere la *business license presso il Bureau of Administration and Commerce*, la cui concessione determina il momento di costituzione della società (artt. 7 e 8 *Wofe Law*).

Le tempistiche indicate possono peraltro variare in relazione all'ambito territoriale in cui l'investimento è collocato.

La nuova normativa in materia di attività commerciale delle società a capitale straniero

Come principio generale fino a poco tempo fa previsto dalla legge cinese sugli scambi commerciali internazionali⁴, la società cinese a capitale

³ Legge delle Società della Repubblica Popolare Cinese, adottata alla Quinta Assemblea del Comitato Direttivo dell'Ottavo Congresso Popolare Nazionale il 29 dicembre 1993, entrata in vigore il 1° luglio 1994.

⁴ Legge del Commercio Internazionale della Repubblica Popolare Cinese, adottata dalla Settima Assemblea del Comitato Direzionale dell'Ottavo Congresso Popolare Nazionale il 12 maggio, 1994, entrato in vigore il 1° luglio 1994, qui di seguito indicate come "Foreign Trade Law".

straniero, in quanto autorizzata ad operare in Cina, poteva importare componenti da destinare alla propria produzione ed esportare i beni dalla stessa prodotti ma, sostanzialmente, non era ammessa a svolgere attività di import export avente ad oggetto beni di produzioni di terzi (art. 9 Foreign Trade Law, art. 3 Wofe Law; artt. 42, 43 e 44 Wofe Rules). Peraltro, la necessità per la Cina di mantenere fede agli impegni assunti con l'adesione al WTO ha determinato l'introduzione di nuovi testi normativi onde sostenere ed incentivare l'attività di trading da parte di società a capitale straniero⁵.

Il primo testo legislativo di interesse al riguardo è rappresentato dalla nuova "Foreign Trade Law of the People's Republic of China"⁶ (qui di seguito FTL 2004), entrata in vigore l'1 luglio 2004, da cui emerge che i soggetti giuridici stranieri sono autorizzati – sulla scorta della loro registrazione presso il "foreign trade department under the State Council" e senza che tale registrazione debba essere soggetta ad alcuna approvazione ministeriale – a svolgere attività commerciale di import-export di beni e tecnologie (artt. 2, 8 e 9 Nuova FTL).

La modifica di maggior rilievo riguarda indubbiamente l'eliminazione del sistema di "foreign trade authority", sulla scorta del quale soltanto determinate società, o agenzie, di diritto cinese in quanto dotate di speciali licenze, o autorizzazioni, avevano il diritto di compiere attività di importazione ed esportazione contro pagamento di importanti commissioni.

Quale risultato dell'introduzione della FTL 2004, l'investitore straniero (in quanto "registrato" e quindi "residente" in Cina) potrà svolgere non soltanto attività di produzione ma anche di commercializzazione (per ora soltanto verso l'estero e, quindi, senza un completo soddisfa-

cimento dei parametri di adesione al WTO) di prodotti acquistati presso terzi fornitori⁷.

Sotto diverso profilo, il testo normativo intitolato "Measures for the Administration of Foreign Investment in the PRC Commercial Sector"⁸ (qui di seguito "Measures 2004"), riconosce il diritto di costituire una società a partecipazione mista sino-straniera (a far data dall'1 giugno 2004), ovvero una società ad intero capitale estero (a partire dall'11 dicembre 2004), per operare nel settore della piccola, media e grande distribuzione con costituzione di punti vendita all'ingrosso ed al dettaglio, e con potere di svolgere attività di agenzia commerciale e di aprire punti vendita in franchising (artt.3, 19 e 21 Measures 2004).

Le leggi sopra menzionate, seppure rivestano notevole interesse per il processo di sviluppo legislativo in materia commerciale ed a conferma dell'impegno della Cina ad allinearsi alle regole del WTO, sollevano ancora alcune perplessità di natura interpretativa ed applicativa; sarà pertanto necessario attendere l'emana-zione dei prossimi imminenti regolamenti attuativi, onde definire con chiarezza gli aspetti pratici dell'applicazione di tali testi normativi.

Andrea Zaglio e Matteo Piccinini
Avvocati in Brescia

⁵ Nota relativa all'estensione del diritto di Export & Import per imprese a capitale straniero, emanata dal Dipartimento Amministrativo del Ministero del Commercio Internazionale e della Cooperazione Economica, Moftec – Foreign Investments, 2001-62, "Al fine di preparare l'ingresso della Cina nella OMC ed estendere i diritti di esportazione [...] le società a capitale straniero sono ammesse all'esercizio dell'attività di commercio non soggetta a quote...". Cfr. art. 5.1 del Protocollo di adesione al WTO del 10 novembre 2001 "[...] La Cina liberalizzerà progressivamente il diritto al commercio, affinché, entro il termine di tre anni dall'ingresso nella OMC, tutte le imprese in Cina dispongano di tale diritto [...]. Il diritto al commercio sarà inteso come diritto di esercitare l'attività di import export di beni."

⁶ Legge del Commercio Internazionale della Repubblica Popolare Cinese, adottata dalla Ottava Sessione del Comitato Direttivo del Decimo Congresso Popolare Nazionale Cinese il 6 aprile 2004 ed efficace a far data dall'1 luglio 2004.

⁷ Cfr. art. 5.2 del Protocollo di adesione al WTO del 10 novembre 2001 "Tutti i soggetti giuridici stranieri, **inclusi coloro che non sono localizzati in Cina**, avranno diritto ad un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai soggetti giuridici di diritto cinese con riguardo al diritto al commercio".

⁸ Misure per l'amministrazione dell'investimento straniero nel settore commerciale in Cina, promulgate dal Ministero del Commercio il 16 aprile 2004, con entrata in vigore in data 1 giugno 2004.

